



COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (Provincia di Varese)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio del 11/03/2005 n°12

PIANO DEI SERVIZI

MODIFICATA A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI

Oggetto:

NORME TECNICHE

Progettisti incaricati

Massimo Giuliani
Emilio Cremona
Riccardo Papa

Sindaco

Guido Colombo

Studio geologico, idrogeologico e P.U.G.G.S.
GEDA s.r.l.

Assessore alla

Pianificazione Territoriale

Alberto Bilardo

Collaboratori

Roberto Almagioni
Vera Bertoglio
Marco Cavallotti
Andrea Frigoli
Rosaria Verardi
Marisa Zuzzaro

Valutazione Ambientale Strategica

Maria Laura Floris
Annabella Martegani
Alfredo Martegani

Responsabile Settore Urbanistica

Stefania Quartieri

Valutazione d'Incidenza su SIC e ZPS

GRAIA s.r.l.

Data:

Luglio 2013

Allegato:

B.6

SOMMARIO:

TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI	3
ART. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTENUTI	3
ART. 2. APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE.....	3
ART. 3. NORME GENERALI PER LE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI.....	4
ART. 4. AREE PER SERVIZI PUBBLICI	4
ART. 5. AREE DEL PARCO BELVEDERE	5
ART. 6. AREE A PARCHEGGIO DA ASSICURARE NEGLI INTERVENTI EDIFICATORI	5
ART. 7. VIABILITÀ.....	6
ART. 8. DOTAZIONI QUANTITATIVE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI, COMMERCIALI E DIREZIONALI.....	7
ART. 9. RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DELLE NTA DEL PTC DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO.....	7
TITOLO II – AMBITI DI INTERESSE AMBIENTALE E RETE ECOLOGICA COMUNALE	9
ART. 10. FORMAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE	9
ART. 11. PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER GLI ELEMENTI APPARTENENTI ALLA RETE ECOLOGICA COMUNALE.....	9
ART. 12. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEI TERRITORI DEL PARCO DELLA VALLE DEL TICINO.....	13
ART. 13. AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE AMBIENTALE.....	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA DOTAZIONE DI AREE A SERVIZI

ART. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTENUTI

1. Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Le prescrizioni in esso contenute, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere vincolante.
2. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.
3. Le previsioni di servizi contenute all'interno di comparti perimetrati definiti dal Documento di Piano, in quanto non conformati, ai sensi dell'art. 11, comma 3 ed art. 12, comma 3 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, hanno le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.
5. Il Piano dei Servizi:
 - concorre alla definizione dei fabbisogni e del dimensionamento di attuazione del PGT, nonché alla programmazione temporale indicativa degli interventi;
 - promuove scelte e modalità di incentivazione delle forme di concorso, partecipazione e coordinamento tra Comune, Enti e Privati, per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei Servizi;
 - è strumento di indirizzo per la attuazione del PGT e può essere modificato ed aggiornato ai sensi della legislazione vigente; in particolare, il Comune verifica, in sede di Bilancio e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e relativi aggiornamenti, lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli adeguamenti.

ART. 2. APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE

1. La Tavola B4 definisce le nuove aree destinate ai servizi. Per le aree a servizi di nuova previsione comprese nell'ambito del Parco e della Piazza del Belvedere destinate a servizi e per quelle destinate ai servizi diffusi non comprese all'interno delle aree assoggettate a piano attuativo, come definite dalla normativa del Documento di Piano, è attribuita una capacità volumetrica teorica, secondo quanto previsto al successivo ART. 3, comma 4.
2. Tale capacità edificatoria teorica si traduce in diritti volumetrici (ltp), espressi in mc per la residenza, che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici.
3. I privati proprietari, detentori dei diritti volumetrici, hanno facoltà di conferire gli stessi, traducendoli in beneficio economico, alle aree di trasformazione.
4. Il conferimento dei diritti volumetrici deve essere documentato nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all'atto della sua sottoscrizione.
5. In caso di acquisizione di una delle aree di cui al comma 1 da parte del Comune mediante pagamento di un corrispettivo economico, all'atto della stipula dell'atto relativo al passaggio di proprietà, vengono trasferiti al Comune anche i diritti volumetrici di cui al comma 2.
6. Il Comune ha facoltà di utilizzare i diritti volumetrici pervenuti nella sua disponibilità in applicazione del comma 5, secondo quanto disposto dal comma 4.

7. I diritti volumetrici di cui al comma precedente possono essere ceduti dal Comune ai privati che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio comunale, e periodicamente aggiornato in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.

ART. 3. NORME GENERALI PER LE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

1. Gli interventi di realizzazione di opere pubbliche o convenzionate ed in concessione su aree a ciò destinate dovranno valutare le condizioni di accessibilità (veicolare e ciclopedonale), di parcheggio e di inserimento paesistico-ambientale nel contesto urbano, intervenendo eventualmente anche all'esterno dell'area di intervento.
2. L'individuazione delle puntuali destinazioni delle aree a servizi è indicativa e non prescrittiva, se non per quanto espressamente previsto nelle norme di zona.
3. Come previsto al precedente ART. 2 è attribuito alle aree destinate a servizi private di nuova previsione comprese nell'ambito del Parco del Belvedere e quelle per i servizi diffusi ivi previste un indice edificatorio teorico (Itp) che dà luogo a diritti volumetrici che possono essere utilizzati per l'applicazione dei meccanismi perequativi definiti dallo stesso ART. 2 delle presenti norme, secondo quanto previsto nella Tavola B4, e nei commi seguenti. Per aree a servizi previsti non dotate di indice edificatorio teorico (Itp) è previsto esclusivamente il convenzionamento e non l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. L'indice Itp di cui al comma 3 è pari a 0,2 mc/mq per le aree individuate dalla Tav. B4
5. L'utilizzo a fini perequativi dei diritti volumetrici derivanti dall'applicazione degli indici di cui al comma 3 è alternativo all'utilizzazione degli indici edificatori previsti dalle disposizioni contenute nei seguenti articoli per la realizzazione di servizi da parte di privati.
6. L'utilizzo degli indici edificatori previsti dalle disposizioni contenute nei seguenti articoli per la realizzazione di servizi da parte di privati esclude la possibilità di utilizzo delle aree stesse ai fini perequativi.

ART. 4. AREE PER SERVIZI PUBBLICI

1. Sono destinate a funzioni pubbliche e/o di interesse generale le aree riservate ai servizi, alle attrezzature, agli impianti e in genere agli equipaggiamenti urbanistici dell'abitato che rientrano nella grande categoria dei cosiddetti *standard* urbanistici.
2. A seconda della loro funzione, nelle tavole grafiche sono con le seguenti sigle:
 - AC servizi e attrezzature civili;
 - AS servizi e attrezzature scolastiche;
 - SA servizi e attrezzature sanitarie e/o assistenziali
 - PP parcheggi pubblici o disponibili per la pubblica utilizzazione;
 - SR attrezzature sportive e/o ricreative;
 - VP parchi e giardini urbani;
 - AR servizi e attrezzature religiose
 - SC-AR servizi di interesse comune con uso specifico attrezzature religiose
 - IT impianti tecnologici.
3. Gli interventi possono essere promossi ed eseguiti da soggetti sia pubblici che privati, singolarmente o in concorso.

4. Nel caso di interventi privati, la loro conformità ai requisiti dell'interesse generale e le condizioni che ne assicurino l'uso ai cittadini devono essere formalizzate con appositi atti, conformi alle disposizioni vigenti in materia.
5. Ciascuna struttura di servizio pubblico deve essere dotata di superfici di parcheggio, sia per gli addetti che gli utenti, site all'interno del rispettivo sedime in misura conforme ai disposti legislativi e normativi vigenti.
6. Nelle aree VP è consentita unicamente l'eventuale presenza di chioschi e piccoli fabbricati di servizio strettamente funzionali al godimento del verde.
7. I parametri e gli indici edificatori degli interventi relativi agli equipaggiamenti di progetto verranno stabiliti caso per caso, sulla base dei requisiti prestazionali degli organismi da realizzare che possono essere stabiliti dal Piano dei Servizi e/o di appositi progetti di massima e studi preliminari intesi a valutare l'impatto urbanistico e ambientale dei rispettivi programmi.
8. L'attuazione dell'area per servizi denominata SR4 è subordinata alla verifica di compatibilità tra il funzionalità del ponte verde di Case Nuove e il nuovo servizio previsto. Per le aree di previsione SR10 "centro natatorio" e SR5 "casa di riposo Maddalena" si dovranno adottare misure mitigative atte a garantire il corretto inserimento dei volumi all'interno del contesto di valore ecologico e paesaggistico.
9. L'insediamento di attrezzature quali orti sociali e campo giochi per bambini sono sempre consentite in tutte le aree a servizio sia in forma stabile che temporanea nelle fasi precedenti all'attuazione della specifica attrezzatura per cui è stata prevista l'acquisizione dell'area stessa.

ART. 5. AREE DEL PARCO BELVEDERE

1. Il presente piano dei servizi prevede la realizzazione di un grande parco urbano (Parco Urbano del Belvedere) che colleghi il terrazzo che si affaccia sul Ticino al centro della città, anche tramite percorsi ciclo pedonali di connessione. A seguito degli eventi franosi la realizzazione del Parco Urbano terrà conto del più generale processo di riqualificazione e la messa in sicurezza delle scarpate.
2. Gli interventi edificatori previsti in questo ambito sono correlati alla realizzazione del attraverso il ricorso alla perequazione come disciplinata dal precedente ART. 2.
3. In tali aree la realizzazione dei relativi Piani Attuativi è condizionata all'acquisizione, da parte dei soggetti proponenti i Piani stessi, delle volumetrie allocate nelle aree a servizi funzionali alla realizzazione del Parco e previsto.
4. La capacità teorica da trasferire nelle aree di trasformazione di collocazione dei diritti volumetrici si configura come diritto volumetrico al momento della cessione delle aree a servizi alla Pubblica Amministrazione che avrà il compito di realizzare il parco e la piazza come sopra indicato.

ART. 6. AREE A PARCHEGGIO DA ASSICURARE NEGLI INTERVENTI EDIFICATORI

1. Tutti gli interventi previsti dal PGT che comportano un cambiamento di destinazione o uso e/o un aumento della superficie utile esistente alla data di adozione del Piano devono sempre garantire adeguate superfici di sosta e manovra per i mezzi di trasporto di persone e/o merci che la funzione insediata richiede o comporta, all'aperto o al coperto, accessibili dalla viabilità pubblica in modo agevole e sicuro.
2. Le superfici minime da assicurare a tali parcheggi sono quelle stabilite dalla normativa statale e regionale vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto nei casi considerati nel comma 3 dell'articolo 15 delle norme del Piano delle Regole, riguardante le zone A2, di regola le aree da adibire allo scopo si devono trovare all'interno degli stessi fondi dove si eseguono gli interventi.

4. Possono essere realizzate autorimesse e garage privati completamente in sottosuolo, parzialmente interrati o interamente fuori terra, a servizio sia di fabbricati esistenti che di nuove costruzioni, quando la loro presenza non sia esclusa e ferme restando tutte le altre disposizioni in materia fornite dalle presenti Norme.
5. Le autorimesse e i garage in sottosuolo di cui al comma precedente, non potranno avere altezza netta interna superiore a m 3,00; quelli parzialmente interrati o completamente fuori terra avranno la superficie massima di 1 mq ogni 10 mc di volume e l'altezza massima all'estradosso della copertura di m 2,50, in caso di copertura piana, ovvero di m 2,50 media se a falde inclinate
6. In caso di costruzione di autorimesse e garage fuori terra, a confine di proprietà è consentita una copertura a falde all'altezza massima all'estradosso di m. 3,00 a confine e m. 4,50 al colmo.
7. Le autorimesse e i garage a servizio di nuove costruzioni dovranno costituire un solo corpo edilizio con i fabbricati principali, con i quali dovranno armonizzarsi, adottando soluzioni architettoniche unitarie e rispettare le distanze stradali.

ART. 7. VIABILITÀ

1. Quali sedimi delle infrastrutture di trasporto e rispettivi impianti ed equipaggiamenti tecnici si intendono le aree riservate alla viabilità pubblica, alla ferrovia Milano-Domossola, alla ferrovia in progetto di collegamento tra il Terminal 1 e il Terminal 2 dell'aeroporto e all'aeroporto di Malpensa 2000 come delimitato dal PTA, dove vige l'apposito PRG approvato con DM 12 febbraio 1987, n.903.
2. Nei sedimi infrastrutturali riportati nelle tavole del PGT non sono ammessi interventi e presenze diversi da quelli connaturati con la funzione specifica di ciascuna infrastruttura e/o che vengono regolati dalle autorità competenti.
3. Le modalità d'intervento per le opere eseguibili nei sedimi delle infrastrutture di pertinenza di enti e autorità diverse dalla Amministrazione Comunale sono quelle determinate dalle leggi e dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
4. I parametri relativi alla funzionalità, alla dotazione di impianti e alle dimensioni delle opere in materia aeroportuale, ferroviaria e di viabilità di rango provinciale, regionale e statale sono stabiliti dalle autorità e dagli enti competenti.
5. Il PGT considera - oltre a quelli già esistenti e confermati nella rispettiva configurazione e funzione - i tratti stradali da migliorare e le nuove strade di progetto.
6. Per tratti stradali da migliorare, nei cui sedimi l'edificazione è vietata, si intendono quelli esistenti che richiedono interventi locali quali piccole modifiche del tracciato, interventi di ampliamento della sezione, eliminazione di strozzature, correzione di altre deformità, regolarizzazione degli incroci, e in particolare la realizzazione di marciapiedi.
7. Per gli interventi di cui al comma precedente il PGT segnala l'opportunità di esecuzione, senza tuttavia indicarne specificamente i particolari esecutivi; una definizione specifica degli interventi da compiere è affidata caso per caso agli organi tecnici comunali competenti in materia di programmazione e di progettazione esecutiva.
8. Le nuove strade di progetto avranno le seguenti sezioni standard:

	<i>carreggiata (m)</i>	<i>altri elementi (m)</i>		<i>totale (m)</i>
assi di scorrimento extraurbani	7,50	Banchine 1,00	pista ciclabile 2,00	10,50
strade secondarie extraurbane	5,00	Banchine 1,00	pista ciclabile 2,00	8,00
viali alberati cittadini	6,00	Marciapiedi n.2 x 2,00	carreggiate di sosta n.2 x 2,50	15,00
assi cittadini principali	6,00	Marciapiedi n.2 x 1,50	carreggiate di sosta n.2 x 2,50	14,00
strade di quartiere a due sensi	6,00	Marciapiedi n.2 x 1,50	carreggiata di sosta n.1 x 2,50	11,50
rami secondari a senso unico	3,00	Marciapiedi n.1 x 1,50	carreggiata di sosta n.1 x 2,50	7,00
piste ciclabili e percorsi pedonali				1,50

ART. 8. DOTAZIONI QUANTITATIVE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, PRODUTTIVI, COMMERCIALI E DIREZIONALI

1. Le dotazioni per le aree a servizio per insediamenti residenziali sono pari a 26,5 mq/ab, dove ogni abitante corrisponde a 150 mc.
2. Le dotazioni per le aree a servizio per insediamenti non residenziali sono quelle qui di seguito riportate:
 - 20% della SLP per le destinazioni artigianali e industriali;
 - 100% della SLP per destinazioni terziarie, direzionali e commerciali corrispondenti alle MSLP e MSLM
 - 200% della SLP per destinazioni commerciali corrispondenti alle MSP e GSV
3. I Piani attuativi a destinazione residenziale già conformati, ad eccezione di quelli Fronte Parco sottoposti a quanto previsto all'ART. 5 delle presenti norme, hanno il vincolo di monetizzazione delle aree a standard eccedenti i 18 mq/ab.
4. Tutti gli altri Piani attuativi potranno monetizzare quota parte delle aree a standard ivi previste secondo quanto disciplinato dalla normativa delle zone in cui essi ricadono.
5. Le somme derivanti dalle monetizzazioni di aree destinate a servizi nell'ambito di piani attuativi, secondo quanto previsto ai precedenti commi, devono essere obbligatoriamente impegnate per l'acquisizione di aree destinate a servizi, scelte tra quelle specificamente previste a questo scopo e la loro attuazione.

ART. 9. RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DELLE NTA DEL PTC DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla cartografia del PTC e dalle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 delle sue NTA, negli elaborati grafici del PGT sono riconosciute e delimitate le seguenti porzioni del territorio comunale esterno alle zone "IC" in cui sono valide le norme del Parco Regionale (DGR 5983/2001), e Parco Regionale (DCR 919/2003) :
 - nell'*ambito del Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali* del punto 1: il fiume stesso ("T"), le zone naturalistiche di interesse botanico-forestale ("B2") e quelle di rispetto delle precedenti ("B3");
 - nell'*ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali* del punto 2: le zone agricole e forestali di prevalente interesse faunistico ("C1") e paesaggistico ("C2");
 - nell'*ambito agricolo e forestale* del punto 3: le zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale ("G1").

2. Parimenti, in ottemperanza a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 delle stesse NTA del PTC, in tali zone sono pure riconosciute e delimitate le seguenti aree:
 - *la porzione della zona naturalistica parziale dei Boschi di Arsago del punto a) ("ZNP") che ricade nel Comune di Somma Lombardo;*
 - *quattro aree di promozione economico-sociale del punto c), tutte esistenti e disposte in zona "B2" lungo il Ticino, delle quali due di tipo socio-ricreativo ("D1") e due di tipo turistico-sportivo ("D2");*
 - *nove aree degradate da recuperare del punto d) ("R"), delle quali due sono insediamenti industriali in zona "B2" e sette ex cave in zone "B2", "C2" e "G1";*
 - *l'area di divagazione fluviale del Ticino del punto f) ("F"), situata in zona "B2".*
3. Per le finalità delle azioni contemplate in tutte queste zone e aree si rimanda al citato articolo 6 delle NTA del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino.
4. Nelle zone e aree del primo comma vigono i disposti stabiliti in generale e/o specificamente per ciascuna di esse dalle NTA del PTC, alle quali il PGT rimanda direttamente.
5. i progetti di trasformazione che interferiscono con i Siti Natura 2000 presenti sul territorio dovranno essere sottoposti a verifica di incidenza o a verifica di assoggettabilità.

TITOLO II – AMBITI DI INTERESSE AMBIENTALE E RETE ECOLOGICA COMUNALE

ART. 10. FORMAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE

1. La tavola B7 Rete Ecologica Comunale individua il sistema ambientale e paesistico comunale, al cui interno sono presenti gli elementi della rete ecologica locale.
2. Lo schema di rete ecologica comunale è complementare e integrativa con quanto individuato nel PTR per la rete ecologica regionale e nel PTCP per la rete ecologica provinciale, oltre che con quanto individuato nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.
3. Gli elementi e ambiti appartenenti al sistema della rete ecologica comunale sono di tipo areale (gli ambiti), di tipo connettivo (i corridoi) e di tipo puntuale (piccole aree e singoli elementi), e sono così suddivisi:
 - a. Ambiti di primo e secondo livello della RER e della REP
 - b. Parco Naturale del Parco del Ticino
 - c. Aree del sistema agricolo e ambientale con valore ecologico: Zone di interesse agro-forestale del Parco del Ticino
 - d. Corsi d'acqua e aree di rispetto
 - e. Boschi e aree alberate
 - f. Progetto parco urbano Belvedere
 - g. Aree a verde e per servizi in genere
 - h. Corridoi ecologici di interesse sovra locale di interesse del Parco del Ticino
 - i. Corridoio ecologico locale da realizzare
 - j. Connessioni urbane da riqualificare dal punto di vista ecologico
 - k. Varchi da mantenere e/o de frammentare
4. Gli ambiti e gli elementi di cui al precedente comma 3 sono sottoposti alle relative normative di zona, così come individuate nel Piano delle Regole, oltre che alle presenti norme, e alle specifiche disposizioni settoriali dettate dalle normative vigenti nazionali e regionali (legge forestale, tutela delle acque ecc..). I successivi articoli individuano prescrizioni ed indirizzi integrativi, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nel PTR e circolari applicative in materia di RER, e contribuire a realizzare l'infrastruttura verde del territorio regionale.

ART. 11. PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PER GLI ELEMENTI APPARTENENTI ALLA RETE ECOLOGICA COMUNALE

1. Sono individuate, nel presente articolo, le prescrizioni e gli specifici indirizzi cui ogni ambito ed elemento è sottoposto, allo scopo di creare o rafforzare un sistema di connessioni ecologiche in grado di garantire la diffusione degli elementi di biodiversità (flora e fauna) sul territorio e migliorare la qualità ambientale dello stesso.

a) Ambiti di primo e secondo livello della RER e della REP

Negli elaborati grafici sono individuati, con differenti segni grafici, gli ambiti di primo e secondo livello della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale sottoposti alle disposizioni dei relativi strumenti di riferimento. Entro tali ambiti ricadono la gran parte degli altri

elementi di cui al comma 3 del precedente articolo, che sostanziano e danno attuazione alle disposizioni per la formazione della rete ecologica, e ne ampliano la portata, connettendoli con altri settori del territorio comunale.

b) Parco Naturale del Parco del Ticino

Le aree del parco naturale, comprensive anche delle aree della Rete natura 2000, hanno un particolare valore dal punto di vista naturalistico, la cui disciplina di salvaguardia è individuata all'interno dei Piani gestione delle riserve e nelle disposizioni del Parco del Ticino. La valutazione d'incidenza (VIC), parte integrante del presente P.G.T., specifica gli elementi di attenzione disciplinando il rapporto fra le previsioni del Documento di Piano e gli ambiti tutelati. Queste aree sono da intendersi quali principali fonte di biodiversità della Rete Ecologica Comunale (REC), da connettere con un sistema di verde di interesse ambientale

c) Aree del sistema agricolo e ambientale con valore ecologico: Zone di interesse agroforestale del Parco del Ticino

L'attività agricola riguarda le ordinarie attività di coltivazione del suolo, di allevamento del bestiame, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali e le altre attività connesse, come disciplinate dalla normativa del Piano delle Regole.

Essa è però da considerare anche una opportunità per il passaggio dei corridoi ecologici per la Rete Ecologica Comunale (REC), oltre che parte integrante della rete ecologica sovracomunale. A tale fine è sollecitata, ed eventualmente incentivata, la valorizzazione e il recupero degli elementi paesistici agricoli (prati stabili, filari, alberi in gruppo o alberi singoli, ecc.) in particolare nei contesti di particolare rilevanza ambientale o, per contro, nelle aree più fragili dal punto di vista produttivo, a ridosso delle urbanizzazioni.

Gli indirizzi di tutela sono individuati al successivo ART. 13 delle presenti norme, che integrano quanto già previsto al Titolo III del Piano delle Regole, fatto salvo il rispetto della normativa del PTC del Parco del Ticino e l'esigenza di concordare strategie di intervento comune per la valorizzazione del territorio interessato.

d) Corsi d'acqua e aree di rispetto

Le parti di territorio prossime ai corsi d'acqua minori, definiti dal letto dei canali e dalle sponde, sono da considerare elemento fondamentale della rete ecologica. Pur presentando specificità fra loro diverse, a seconda del contesto in cui i corsi d'acqua sono collocati, richiedono particolare attenzione per il loro mantenimento o recupero. Per tale motivo, oltre a quanto disposto dal Reticolo Idrico Minore e dal PAI, è previsto che all'interno di una fascia di attenzione di almeno 5 metri dal corso d'acqua debbano essere incentivati interventi di rinaturalizzazione. I principali indirizzi sono i seguenti:

- ricostruzione e/o mantenimento delle unità ecosistemiche acquatiche;
- potenziamento della vocazione faunistica degli habitat periacquatici;
- salvaguardia della qualità delle acque;
- potenziamento di siepi arboreo - arbustive con essenze autoctone e fasce boscate con essenze autoctone;
- recupero delle aree inquinate.

Sono vietati gli scarichi in acque superficiali e l'abbandono di materiali di qualsiasi natura nell'alveo e in prossimità del corso d'acqua. Per quanto concerne gli scarichi eventualmente esistenti si dovrà procedere ad un progressivo collettamento alla rete fognaria comunale dove tecnicamente possibile.

E' vietata l'alterazione ambientale e la modificazione dell'alveo e delle sponde.

e) Boschi e aree alberate

Fatta salva la salvaguardia delle aree boscate sottoposte alla normativa forestale oltre che alle disposizioni del PTC del Parco del Ticino, le aree alberate poste ai margini del territorio urbano,

costituiscono elemento di interesse della rete ecologica comunale, anche se comprese nelle aree di trasformazione del Documento di Piano, dove i progetti di intervento dovranno sempre tenere conto delle presenze alberate e delle eventuali necessarie sostituzioni.

Costituiscono elemento di attenzione della rete ecologica comunale anche le zone a verde privato alberato, al cui interno sono presenti piantumazioni e/o sistemazioni a parco (specie vegetali prative, arbustive, d'alto fusto, ecc.) che, pur essendo di proprietà privata, costituiscono un elemento di interesse pubblico.

Tali zone svolgono infatti funzione di riequilibrio ambientale e di opportunità di connessione ecologica all'interno del territorio urbano, con divieto di abbattimento degli alberi secondo quanto previsto dal Piano delle Regole, fatta salva la normale rotazione determinata dalla necessità di sostituire alberi vecchi e malati o per il miglioramento ecologico della qualità del bosco, e tenute conto le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

f) Progetto Parco Urbano Belvedere

Le zone identificate come progetto del parco Belvedere costituiscono prioritario elemento di attenzione della rete ecologica comunale; in queste aree, infatti, il Documento di Piano prevede la formazione di diritti volumetrici da ricollocare nelle aree di trasformazione, con successiva cessione delle aree stesse alla pubblica amministrazione per la formazione di un parco di salvaguardia ambientale in affaccio sul fiume Ticino, come disciplinato al precedente ART. 5.

All'interno di queste aree sono previste opere di rinaturalizzazione e la sistemazioni a parco (con specie vegetali prative, arbustive e d'alto fusto, idonee a favorire il passaggio degli animali e il mantenimento di un buon livello di biodiversità nell'area) nel rispetto delle prescrizioni connesse alle criticità di carattere idrogeologico. Tali zone, oltre alla funzione di riequilibrio ambientale, presentano opportunità di connessione ecologica fra il territorio naturalistico e quello urbano, e come tale costituiscono specifico interesse per la formazione del corridoio ecologico locale.

g) Aree a verde e per servizi in genere

Gli ambiti di cui al presente articolo sono riferibili prima di tutto a quelle parti di territorio destinate ad uso pubblico-ricreativo quali i parchi pubblici, le aree per il gioco e sportive esistenti e previste. Esse svolgono una importante funzione ricreativa e al tempo stesso rappresentano anch'esse una opportunità di penetrazione della rete ecologica nel contesto urbano.

Tali aree saranno oggetto di interesse ai fini dei percorsi di connessione ecologica all'interno del tessuto urbano e dei percorsi ciclo-pedonali e, per quanto riguarda le parti a verde comprese in queste aree, dovrà essere predisposto il miglioramento dell'equipaggiamento vegetazionale esistente oltre che essere garantita, come di norma, la corretta manutenzione del verde,.

In particolare dovranno essere considerate le seguenti prescrizioni:

- realizzazione e/o recupero di attraversamenti, camminamenti e percorsi, adeguatamente inseriti nel contesto, da realizzarsi preferibilmente con fondo in materiale permeabile e impianto di siepi arboreo - arbustive e filari;
- realizzazione delle aree a verde pubblico favorendo l'integrazione fra il contesto agricolo e i valori storici e paesistici del territorio. Anche gli spazi verdi destinati ad attività sportive o per il tempo libero devono costituire occasione di connessione ecologica, sia attraverso la disposizione delle parti a verde, sia migliorando la valenza ecologica delle stesse.

Le altre aree destinate a servizi pubblici in genere devono essere realizzate o migliorate valorizzando le parti a verde al fine di sfruttare al meglio le potenzialità naturalistiche offerte dal territorio.

Nei parcheggi pubblici e privati di nuova realizzazione o soggetti a eventuali progetti di riqualificazione dovrà essere prestata particolare attenzione alla riduzione delle superfici impermeabili a favore di superfici drenanti, unitamente al migliore inserimento ambientale e paesistico attraverso un'adeguata dotazione vegetazionale.

h) Corridoi ecologici di interesse sovra locale di interesse del Parco del Ticino

Sono indicate in cartografia le principali linee di connessione ambientale del territorio di Somma, che individuano la continuità del sistema ambientale caratterizzato dalla presenza di ampie zone agricole e boscate fuori e dentro il Parco Naturale. Sono aree in cui si collegano gli elementi della rete ecologica sovracomunale, con riferimento ai quali è necessario attuare azioni sinergiche fra i comuni e con gli Enti sovraordinati, che interessano le aree del sistema agricolo e ambientale come descritto al punto c.) e al successivo ART. 13.

i) Corridoio ecologico locale da realizzare

Il corridoio ecologico locale, posto al margine Ovest del territorio comunale, oltre che concorrere al miglioramento della qualità ecologica e ambientale di tutto il territorio ha lo scopo di connettere tra loro le aree agricole e boscate del Parco del Ticino a Nord Ovest e a Sud Ovest del comune e di consentirne la penetrazione nell'ambito urbano, lambendo la città e migliorando la qualità e la ricchezza del verde.

Il corridoio, che si sviluppa lungo il terrazzo sul Ticino, interessa anche aree agricole, nelle quali deve essere garantita la tutela dell'assetto morfologico (conformazione del terreno, canali di scolo e irrigazione, filari alberati) e del paesaggio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- tutela e miglioramento della vegetazione caratterizzante la tessitura di tale paesaggio (alberate, siepi, ripe boscate,) e potenziamento del sistema delle alberature campestri;
- cura dell'inserimento paesistico di eventuali nuovi manufatti finalizzati al contenimento dell'area di frana;
- ricorso ai metodi dell'ingegneria naturalistica per gli interventi prossimi ai corsi d'acqua e/o di gestione delle campagne.

Ogni eventuale previsione di trasformazione che interferisca con il corridoio comunale (oltre che con quelli di interesse sovracomunale), come individuato nella tavola B7, dovrà essere realizzato garantendo comunque un adeguato sistema di connessioni fra le aree di maggior pregio ambientale, le aree agricole e le aree urbane; tali connessioni dovranno essere costituite da aree verdi da mantenere libere e dalla messa a dimora di specie vegetali idonee a favorire il passaggio degli animali e il miglioramento del livello di biodiversità nell'area vasta.

Gli indirizzi sopra riportati devono essere armonizzati, in quanto compatibili, con le previsioni del PTC del Parco del Ticino.

j) Connessioni urbane da riqualificare dal punto di vista ecologico

Gli attraversamenti urbani costituiscono il presupposto per il miglioramento della qualità ecologica e paesistica urbana, basata sulla creazione di connessioni fra gli spazi verdi di qualunque natura essi siano, finalizzati anche alla messa in rete dei diversi servizi tramite percorsi pedonali e ciclabili. Tali percorsi dovranno essere completati con filari arborei, arbustivi e siepi, funzionali al mantenimento e spostamento della fauna e della flora locale, oltre che alla qualificazione paesistica dei percorsi.

Di particolare rilevanza è il percorso che dal centro urbano conduce al Parco, in corrispondenza dell'area di frana, dove le opere di piantumazione dovranno riguardare l'intero sviluppo del percorso stesso.

La realizzazione del sistema sarà prevalentemente a carico dell'Amministrazione Comunale, ma dovrà vedere la partecipazione anche degli altri soggetti competenti di natura sovracomunale di volta in volta coinvolti, con particolare riferimento ai percorsi nel Parco del Ticino, agli attraversamenti delle strade provinciali, ai percorsi ciclabili di natura sovracomunale, compresi gli eventuali interventi per migliorarne le attrezzature a verde, ecc..

La realizzazione del sistema potrà inoltre vedere la partecipazione di soggetti privati, là dove la continuità del verde sia garantita da giardini privati, non fruibili dall'esterno ma comunque funzionali alla creazione della continuità del verde. In questi casi potranno essere prescritte tutele della vegetazione aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Piano delle Regole, in caso di interventi di ristrutturazione, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione all'interno dei lotti interessati.

L'Amministrazione darà inoltre vita ad iniziative di coinvolgimento della popolazione per il completamento, mantenimento e gestione dei suddetti percorsi, nonché per la sensibilizzazione della cittadinanza ai temi cui essi sottendono.

k) Varchi da mantenere e/o da frammentare e Varchi del Parco del Ticino

Come individuato dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale sono indicate le zone del territorio che determinano, o rischiano di determinare se non opportunamente salvaguardate, una frattura nella continuità del sistema ecologico di scala comunale o sovracomunale.

Tali situazioni devono essere risolte, oltre che ponendo un limite alle nuove edificazioni e infrastrutturazioni, con interventi attivi di incremento delle potenzialità di connessione ecologica del varco e di rimozione o attenuazione degli ostacoli fisici che si frappongono alla suddetta connessione. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- formazione di filari arbustivi e fasce arboree e rinaturalizzazione degli argini fluviali;
- rimozione o mitigazione degli ostacoli al transito della fauna o microfauna;
- riduzione dell'effetto frammentante delle infrastrutture tramite la formazione di un sistema tampone fra le infrastrutture viarie, mediante la creazione di filari di alberi e passaggi per la fauna corredati da una buona dotazione vegetazionale;
- mantenimento di spazi aperti permeabili fra zone in costruzione, da completare con siepi e arbusti;

In corrispondenza dei varchi, la progettazione degli eventuali interventi dovrà contenere anche il progetto delle sistemazioni del verde naturalistico funzionale al mantenimento delle connessioni ecologiche.

ART. 12. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEI TERRITORI DEL PARCO DELLA VALLE DEL TICINO

1. All'interno del territorio ricompreso nel Parco lombardo della valle del Ticino prevalgono i contenuti normativi e cartografici del relativo Piano Territoriale di Coordinamento. Eventuali interventi in modificazione dello stato dei luoghi, ove conformi alle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, ricadenti nel Parco stesso, sono soggetti ad autorizzazione paesistica.

ART. 13. AMBITI AGRICOLI DI INTERESSE AMBIENTALE

1. Le aree del sistema agricolo e ambientale svolgono uno specifico ruolo ecologico funzionale alla qualità degli insediamenti residenziali e alla vita degli abitanti.
2. Tali aree devono essere mantenute in buono stato e deve essere preservata la loro funzione riequilibratrice dell'impatto prodotto dalle attività umane.
3. In tali aree, compatibilmente con le esigenze dell'attività agricola e con le normative delle aree protette in vigore, possono essere realizzati percorsi ciclabili e pedonali che consentano una fruizione degli spazi aperti e delle aree boscate, anche in connessione con gli altri punti di interesse del sistema urbano, a completamento delle specifiche previsioni del presente Piano dei Servizi.
4. Le aree del sistema agricolo e ambientale sono disciplinate al Titolo III del Piano delle Regole. Sono tuttavia individuati ulteriori indirizzi, di cui al successivo comma, al fine di salvaguardare e eventualmente migliorare la qualità ecologica delle aree stesse per la definizione della rete ecologica locale.

5. Tenuto conto delle esigenze delle attività agricole, sono a tale riguardo individuate le seguenti linee di indirizzo con valore orientativo per le aziende e per la pubblica amministrazione:
- sviluppo di attività agricole che svolgono o promuovono forme, anche sperimentali, di lotta biologica o che comunque operino con metodi biodinamici, biologici, meccanici agronomici estensivi, nonché l'applicazione di biotecnologie ecocompatibili;
 - integrazione fra l'esercizio dell'attività agricola e la fruizione dello spazio rurale, ad esempio attraverso la creazione di fattorie didattiche;
 - priorità alle aziende agricole locali nelle attività di realizzazione e gestione delle opere di strutturazione ricettiva, sviluppo di attività agricole multifunzionali e di manutenzione e ricostruzione degli elementi di interesse tradizionale e didattico presenti anche supportando tecnicamente l'accesso a contributi pubblici;
 - mantenimento degli elementi morfologici esistenti, compresa la rete viaria interpodereale e l'eliminazione di recinzioni che possano ostacolare il transito della fauna terrestre;
 - integrazione fra l'attività produttiva agricola con quelle di tutela faunistico - vegetazionale e ambientale - paesaggistica attraverso il mantenimento dei prati stabili, zone umide ecc..;
 - mantenimento degli alberi isolati aventi particolare interesse floristico per età, dimensione o specie se non per ragioni di sicurezza;
 - mantenimento dei filari con valore paesistico - testimoniale come filari di gelsi (*Morus alba*, *M. nigra*), noci (*Juglans regia*) e salici al di fuori delle aree classificate come bosco;
 - disincentivazione all'estesa coltivazione in serra.